



N. 290/ML/6/2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, nonché delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

VISTO il Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;

VISTO l'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 714/2009 che prevede norme per i nuovi interconnettori;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE";

VISTI, in particolare, l'articolo 1-quinquies, comma 6, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche ed integrazioni, e l'articolo 39 del suddetto decreto legislativo n. 93/2011, che disciplinano le modalità di concessione dell'esenzione;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481 e s.m.i., recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 maggio 2004, recante i criteri, modalità e condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, che ha trasferito a Terna S.p.A. le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale;

VISTO il decreto 21 ottobre 2005 del Ministro delle attività produttive, ora Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalla legge n. 290/2003 e s.m., le modalità e i criteri per il rilascio dell’esonero dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi per le nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati;

VISTA la legge n. 99 del 23 luglio 2009, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, che prevede, tra l’altro, che il gestore del sistema elettrico nazionale Terna S.p.A., al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, provveda, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi (di seguito Finanziatori), a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di «*interconnector*» ai sensi del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord dell'Italia;

VISTO il decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011, con il quale il Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente, e previa intesa della Regione Piemonte, ha autorizzato congiuntamente a Terna S.p.A. e a Transenergia S.r.l. la costruzione e l’esercizio del tratto ricadente in territorio italiano dell’interconnessione in corrente continua ad altissima tensione (250÷350 kV) HVDC Piosasco (IT) - Grande Ile (Francia), denominata “Piemonte – Savoia”, composta da due moduli di potenza pari a 500 MW nominali ciascuno, di cui uno, di proprietà di Terna S.p.A., unitamente a tutti gli apparati comuni, sarà una “linea pubblica” e farà parte della RTN e l’altro, di proprietà di Transenergia S.r.l., sarà una “linea privata”;

VISTA la comunicazione prot. n. TRISPA/P20150003441 del 2 aprile 2015, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., ha comunicato a questo Ministero la costituzione della società Terna Interconnector S.r.l. (società controllata da Terna

S.p.A. e con la partecipazione di Terna Rete Italia S.p.A. e di Transenergia S.r.l.), società strumentale alla realizzazione dell'interconnessione con la frontiera francese;

CONSIDERATO che Terna Interconnector S.r.l. ha a sua volta costituito (e ne ha l'intero controllo) la società Piemonte Savoia S.r.l., società strumentale alla realizzazione ed alla gestione della "linea privata" dell'*interconnector* Italia-Francia;

VISTO il decreto n. 239/EL-177/141/2011-VOL del 18 maggio 2015 con il quale il Ministero dello Sviluppo economico ha volturato l'autorizzazione, già rilasciata alla Società Transenergia s.r.l. per la realizzazione della "linea privata", alla società Piemonte Savoia S.r.l.;

VISTA la nota prot. TEINTPSAV/P20150000045 dell'8 giugno 2015, acquisita al protocollo di questo Ministero in data 16 giugno 2015 con n. 0012996, con la quale la società Piemonte Savoia S.r.l., con sede legale in Viale Galbani, 00156 Roma, ha chiesto il riconoscimento, per una quota di potenza pari a 350 MW, generata dalla "linea privata" dell'elettrodotto di interconnessione in corrente continua ad altissima tensione (250÷350 kV) HVDC Piossasco (IT) - Grande Ile (Francia), denominata "Piemonte - Savoia", dell'esenzione dal disposto dell'art. 16, comma 6, del Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 e (qualora ritenuto necessario in base all'interpretazione di tale norma alla luce della struttura del progetto descritta dal proponente), dell'art. 9 della Direttiva 2009/72/CE, per la durata di 10 anni dalla messa in esercizio della "linea privata", con obbligo di Terna S.p.A. di acquistare tale linea al termine del predetto periodo di 10 anni;

CONSIDERATO che la società Piemonte Savoia S.r.l. agisce come mandataria di soggetti investitori privati (di seguito Finanziatori) selezionati tramite procedura concorsuale dal gestore del sistema elettrico nazionale, per finanziare la "linea privata" di interconnessione con la Francia;

VISTA la quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge 239/2004 e del comma 4 dell'art. 2 del D.M. 21 ottobre 2005;

VISTA la nota prot. n. 0018560 del 4 agosto 2015 con la quale il Ministero dello Sviluppo economico ha comunicato formalmente l'avvio del procedimento di esenzione, nel contempo trasmettendo all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, regolatore italiano, la documentazione presentata dalla società proponente, al fine di consentirle di esprimere il competente parere nei termini di legge;

VISTA la nota prot. n. TEINTPSAV/P20150000058 del 28 dicembre 2015, acquisita al protocollo di questo Ministero in data 12 gennaio 2016 con n. 0000345, con Piemonte Savoia s.r.l. ha comunicato che, su richiesta dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il

sistema idrico, ha inoltrato, in data 28 dicembre 2015, la medesima richiesta di esenzione alla Commission de Régulation de l'énergie (CRE), regolatore francese;

CONSIDERATO che il regolatore francese CRE ha espresso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, regolatore italiano, con lettera del 11 maggio 2016, il proprio accordo sulla proposta di Opinion presentata dall'Autorità;

VISTA la deliberazione n. 228/2016/EEL del 12 maggio 2016, con la quale l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha approvato il documento "*Opinion on the Piemonte Savoia exemption application*" (Allegato alla deliberazione), contenente la valutazione dell'Autorità in merito all'istanza di esenzione;

CONSIDERATO che, nel succitato documento, si è ritenuto che l'esenzione possa essere concessa sia dal disposto di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento (CE) n. 714/2009 che dal disposto di cui all'art. 9 della Direttiva n. 2009/72/CE per un periodo di 10 anni;

CONSIDERATO che si ritiene necessario che, a seguito del rilascio dell'esenzione e prima che la stessa produca effetti, l'intero capitale sociale della Piemonte Savoia S.r.l., detenuto da Terna Interconnector s.r.l., sia ceduto ai Finanziatori secondo il criterio pro-quota, ossia sulla base della capacità assegnata a ciascuno di essi da Terna S.p.A.;

RITENUTO opportuno che, al fine di favorire l'unificazione proprietaria della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 93/2011, al termine dell'esenzione la proprietà della "linea privata" ricadente sul territorio italiano sia trasferita dai Finanziatori a Terna S.p.A.;

PRESO ATTO che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico nella delibera 228/2016/EEL del 12 maggio 2016 ha ritenuto soddisfatti i requisiti richiesti dall'articolo 17 del Regolamento CE/714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, in particolare:

- l'investimento rafforza la concorrenza nella fornitura di energia elettrica;
- il livello di rischio connesso all'investimento è tale che l'investimento stesso non avrebbe luogo se non fosse concessa l'esenzione;
- l'interconnessione è di proprietà di persona giuridica distinta dai gestori nei cui sistemi tale interconnessione sarà creata;
- sono imposti corrispettivi agli utenti di tale interconnessione;
- il proprietario dell'interconnessione non ha recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione attraverso corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o distribuzione collegati con tale interconnessione;

- l'esenzione non va a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del sistema al quale l'interconnessione è collegata;

DECRETA

Articolo 1

1. Alla società Piemonte Savoia S.r.l., con sede legale in Viale Galbani, 00156 Roma, è concessa, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, l'esenzione dal disposto dell'articolo 16, comma 6 del suddetto Regolamento e dal disposto dell'art. 9 della Direttiva 2009/72/CE, per la "linea privata" dell'elettrodotto di interconnessione in corrente continua ad altissima tensione (250÷350 kV) HVDC Piossasco (IT) - Grande Ile (Francia), denominata "Piemonte – Savoia", secondo le condizioni indicate nella Parte 3 del "*Opinion on the Piemonte – Savoia exemption application*" (allegato alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 228/2016/EEL del 12 maggio 2016), parte integrante di questo decreto.

Articolo 2

1. A seguito del rilascio dell'esenzione e prima che la stessa produca effetti, l'intero capitale sociale della Piemonte Savoia S.r.l. dovrà essere ceduto ai Finanziatori secondo il criterio della capacità assegnata a ciascuno di essi a seguito della procedura indetta da Terna S.p.A. ai sensi della l. n. 99/2009 e Terna S.p.A. non dovrà avere alcuna partecipazione diretta o indiretta nella società.

2. Di tale cessione, e di qualsiasi successiva variazione del capitale sociale di Piemonte Savoia S.r.l., il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico devono avere comunicazione.

3. In mancanza della cessione entro il termine indicato, l'esenzione si intende decaduta.

Articolo 3

1. Al termine del periodo di esenzione, la titolarità della porzione di rete oggetto di esenzione ricadente in territorio italiano è trasferita a Terna S.p.A.

2. Il valore del trasferimento di cui al comma 1 non può superare il valore contabile residuo di libro con rivalutazione e sarà determinato secondo le metodologie tariffarie adottate per analoghi asset regolati, sulla base dei costi standard efficienti.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento CE/714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, il presente provvedimento è comunicato alla Commissione Europea, unitamente alla deliberazione dell'AEEGSI n. 228/2016/EEL del 12 maggio 2016, recante in allegato la “*Opinion on the Piemonte Savoia exemption application*” e produce effetti dall'approvazione da parte della Commissione.

Articolo 5

La concessione dell'esenzione scade qualora, dopo due anni dall'approvazione della presente esenzione da parte della Commissione Europea, l'interconnessione non sia ancora stata iniziata e qualora, dopo cinque anni dall'approvazione della presente esenzione da parte della Commissione Europea, l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che la Commissione europea non riconosca che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo della società istante.

Roma, 20 luglio 2016

*IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI
E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
dr.ssa Rosaria Romano*